

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI

Via G. Frua, 24
20146 Milano
Tel. +39 (02) 46.07.22
Fax +39 (02) 49.81.537
e-mail: studiopagani@studiopagani.net
web site: www.studiopagani.net
P.IVA 09906120150

Sergio Pagani
Paolo D. S. Pagani
Raffaella Pagani
Ornella Marzi
Alessandra Pagani
Paola Bariati

CIRCOLARE N° 1 DEL 10.1.2013

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

OGGETTO: Integrazione delle novità nella fatturazione introdotte dal DL. n. 216/2012 e dalla legge di Stabilità 2013 in vigore per le operazioni effettuate a partire dall' 1 gennaio 2013

1. Contenuto della fattura: numerazione che identifichi la fattura in modo univoco

Viene abrogata la numerazione progressiva per anno solare delle fatture: l'idea è di impedire la possibilità che esistano due fatture che, benché emesse in anni differenti e dunque caratterizzate da una distinta data di emissione, rechino il medesimo numero progressivo.

Ad oggi mancano gli indispensabili chiarimenti ministeriali, tuttavia sono prefigurabili due alternative:

- a) procedere ad una numerazione progressiva delle fatture senza l'azzeramento all'inizio di ciascun anno (ad esempio se l'ultima fattura dell'anno solare 2013 riporta il numero 350, la prima emessa nel 2014 verrà numerata come 351);
- b) limitare la numerazione progressiva a ciascun anno solare, consentendo un'identificazione univoca delle fatture nei vari anni mediante la specificazione dell'anno accanto al numero: la prima fattura emessa nel 2013 riporterà la numerazione 1/2013, mentre la prima fattura emessa nel 2014 avrà la numerazione 1/2014.

A parere dello Studio Associato Pagani (SAP) la scelta auspicabile è la seconda (opzione b), ma occorre contattare le software house al fine di sottoporre il problema dell'indicazione della numerazione, in particolare nel caso di generazione esclusivamente informatica della fattura.

2. Termini di emissione della fattura

Il legislatore, da un lato, ha ribadito il criterio generale di emissione della fattura al momento dell'effettuazione dell'operazione, dall'altro, ha introdotto alcune novità nelle relative deroghe.

In primis viene stabilita la possibilità di emettere una fattura differita entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione anche per le prestazioni di servizi nella misura in cui siano individuabili mediante idonea documentazione. Ne consegue anche la facoltà di emettere un'unica fattura riepilogativa dei servizi erogati nello stesso mese solare nei confronti di un identico committente.

In secondo luogo, il differimento nell'emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di prestazione del servizio viene estesa a:

- 1) servizi generici territorialmente non rilevanti nello Stato (ai sensi dell'art. 7 ter del DPR n. 633/1972) erogati ad un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro dell'Ue o extra-Ue (il momento di effettuazione di tali operazioni coincide con l'ultimazione della prestazione del servizio);
- 2) servizi generici ricevuti da soggetti passivi extra Ue (autofatturazione: anche in questo caso il momento di effettuazione della prestazione è identificato dall'ultimazione del servizio).

In sintesi, viene sancita la possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di ultimazione della prestazione di servizi "scambiati" con soggetti esteri.

3. Momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari

Viene stabilito un criterio uniforme di individuazione del momento di effettuazione degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie: esso consiste nell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, a partire rispettivamente dal territorio dello Stato (cessioni intracomunitarie) o dal territorio dello Stato membro di provenienza (acquisti intracomunitari).

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani